

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

COPIA

IL PRESIDENTE  
F.to *CAPELLO Gianfranco*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to *TOCCI Dr. Giuseppe*



**COMUNE DI GENOLA**  
Provincia di Cuneo

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 02.10.2012 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to *TOCCI Dr. Giuseppe*

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesposto verbale di deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*TOCCI Dr. Giuseppe*

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, 02.10.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*TOCCI Dr. Giuseppe*

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21**

**Adunanza ordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica**

**OGGETTO: Tariffe IMU. Provvedimenti.**

L'anno DUEMILADODICI, addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore 21,00, nella sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale..

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
CAPELLO Gianfranco	X	
LAMBERTO Alessandro	X	
CERRUTI Luca		X
SAROTTI Mattia	X	
NICOLA Sandra	X	
OLIVERO Mauro	X	
BRANDANI Daniela	X	
DANIELE Tatiana	X	
DOMPE' Marilena	X	
MORELLI Alessandro	X	
CRAVERO Ambrogio	X	
DAVICO Roberto	X	
ARIAUDO Andrea		X
	<b>11</b>	<b>2</b>

Sono altresì presenti gli Assessori extraconsiliari TOSCO Lorenzo, ORIGLIA Davide, ORIGLIA Roberto e CEIRANO Matteo.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAPELLO Gianfranco, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il Presidente propone di inserire all'Ordine del Giorno il punto "Tariffe IMU". Provvedimenti", non previsto nell'ordine del giorno della convocazione del Consiglio;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;

### DELIBERA

Di inserire il presente punto nell'ordine del giorno di questo Consiglio.

Pertanto, successivamente, il Consiglio Comunale procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12/07/2012 ;

VISTO che con delibera consiliare n. 13 del 12/07/2012 erano state deliberate le seguenti tariffe dell'imposta municipale unica :

- a) 0,2% Fabbricati rurali ad uso strumentale
- b) 0,4 % Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7)
- c) 0,2 % Abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7) ove risiede e dimora un disabile grave con invalidità superiore al 60%.
- d) 0,76% per le seguenti fattispecie:
  - Fabbricati diversi da quelli indicati ai punti a) b) c) e non considerati esenti dalla normativa IMU
  - Terreni
  - Aree edificabili

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto del ministro dell'Interno in data 02/08/2012 Pubblicato in G.U. n. 187 del 11/08/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 **al 31/10/2012;**

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo **entro il 30/09/2012**, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare **entro il 10 dicembre 2012**, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

CONSIDERATO che il nuovo termine per l'approvazione del Bilancio del 3110/2012 /risulta disallineato rispetto a quello entro cui i sindaci possono intervenire sull'Imu, che rimane fissato (dall'art. 13, c. 12-bis, del dl 201/2011) al 30 settembre e che Il Governo tramite il ministro Giarda rispondendo ad alcune interrogazioni parlamentari, ha affermato che tale disposizione deve ritenersi implicitamente abrogata dalla normativa sopravvenuta;

VALUTATO altresì che tale tesi, certamente convincente sul piano sostanziale, non convince, però, su quello formale. Anche tacendo il fatto che una fonte secondaria (quale il citato decreto del Viminale) non può abrogare (né implicitamente né espressamente) una norma primaria (quale è il citato art. 13, comma 12-bis), rimane il fatto che quest'ultima assume evidentemente carattere speciale e per di più è dichiaratamente disposta «in deroga» alle norme generali (ovvero l' art. 172, comma 1, lett. e), del Tuel e l'art. 1, comma 169, della L 296/2006, che ha sostituito il precedente art. 53, comma 16, della legge 388/2000) che collegano il termine per la deliberazione di tributi e tariffe a quello di approvazione del bilancio preventivo.

PRESO ATTO quindi che la tesi sopra richiamata rischierebbe di esporre i Comuni che decidessero di alzare l'imposta nel mese di ottobre al rischio di ricorsi in commissione tributaria da parte dei contribuenti colpiti dagli aumenti;

CONSIDERATO inoltre che il decreto preannunciato dalla stampa in cui dovevano essere spostati i termini indicati dal sopra citato art. 13, comma 12-bis del D.L. 201/2011 ed i termini per la deliberazione riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio stabilita per il 30 settembre 2012, non è stato emanato dal consiglio dei Ministri di oggi;

RITENUTO quindi di dover procedere entro il 30/09/2012 a modificare le aliquote precedentemente stabilite, anche al fine di mantenere gli equilibri di Bilancio;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano

in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare le riduzioni dei contributi statali, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,89 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,49 %;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze ove risiede e dimora un disabile grave con invalidità superiore al 60% : 0,2, %;

RITENUTO inoltre mantenere la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, già stabilita con delibera consiliare n. 13 del 12/07/2012

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

Con votazione dal seguente esito, resa per alzata di mano:

Presenti: 11;

Votanti: 11;

Astenuti: nessuno;

Favorevoli: 8;

Contrari: 3 (MORELLI Alessandro, CRAVERO Ambrogio, DAVICO Roberto)

## DELIBERA

1) DI STABILIRE le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,89 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,49 %;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze ove risiede e dimora un disabile grave con invalidità superiore al 60% : 0,2, %;

2) DI STABILIRE, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, senza introdurre ulteriori agevolazioni;

3) DI STABILIRE inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione, con un limite massimo, al netto della detrazione di base, di € 400,00;

4) Di dare atto che, il Consiglio Comunale si riserva di intervenire per eventuali ulteriori variazioni alle tariffe IMU e al suo regolamento entro il 31/10/2012. se la normativa in materia lo permetterà.

5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.